

ELEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 81/08

DATA: 18/06/2020

DITTA: Teatro Stabile del Veneto C. Goldoni

SEDE LEGALE: San Marco n.4650 - Venezia

UNITÀ PRODUTTIVA: Teatro Mario Del Monaco, Corso del Popolo, 31 – Treviso

OGGETTO: Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In data odierna si è provveduto a riunire i lavoratori per l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (A MEZZO ZOOM)

Ai sensi dell'art. 47 di tale decreto, in riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e delle sue funzioni, viene precisato che hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro unico e possono essere eletti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.


Di seguito si riporta l'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali⁵⁸, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prima dell'elezione i lavoratori hanno nominato tra di loro il Sig. NATASCIA MULATO, in qualità di segretario del seggio elettorale. È seguita quindi una breve discussione tra i lavoratori al termine della quale gli stessi hanno eletto

- a suffragio universale diretto per alzata di mano,
 a scrutinio segreto.

Dopo breve discussione, è eletto come Rappresentante avendo ottenuto il maggior numero di voti espressi, con voti ..6... su ..6... il/la sign.

Nome e cognome ...ANDREA GRITTI..... Firma 

Così come previsto dal D.Lgs. 81/08, tutte le attività inerenti l'incarico assunto, verranno effettuate nell'orario di lavoro.

ELENCO PERSONALE PRESENTE ALLA VOTAZIONE

COGNOME NOME	FIRMA
ANDREONI CINZIA	<i>Cinzia Andreoni</i>
DANIOTTI DAVIDE	<i>David Daniotti</i>
GRITTI ANDREA	<i>Andrea Gritti</i>
MINUTO PIERPAOLO	<i>Pierpaolo Minuto</i>
MULATO NATASCIA	<i>Nataschia Mulato</i>
SALIN FEDERICA	<i>Federica Salin</i>

Firma del segretario *Nataschia Mulato*

Per presa visione, Firma datore di lavoro

*Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono citate all'art. 50 del D.Lgs. 81/08.
È specifico compito del datore di lavoro far formare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute, sicurezza e rischi specifici esistenti nella propria attività, come previsto dall'art. 37 comma 10, 11 del D.Lgs. 81/08.*

EVENTUALI NOTE:
